CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA

Art. 45

Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione

Per la ricostruzione di una sola unita' immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della propria famiglia, ancorche' sita in Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'art. 39 e non sia proprietario di altro immobile, puo' il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sara' corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 43. Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, e' consentito il raggruppamento di due o piu' unita' immobiliari in unico fabbricato.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 20 marzo 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Capo	II — Disposizioni particolari a singole categorie di beni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-indennizzi-e-contributi-per-danni-di-guerra/art-45-ricostruzione-di-una-sola-unita-immobiliare-di-abitazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it